

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA
RICORSO
con istanza cautelare

PER il signor **GIORGIO MANFREDI**, Codice fiscale MNFGRG04D17M082Q, nato a Viterbo il 17.04.2004, residente in Blera (VT), Loc. Volparo, rappresentato e difeso, in virtù di procura apposta in calce al presente atto (**Doc. 0**), dall'Avv. Tommaso Manglaviti (C.F. MNGTMS84T16F839U, fax. 075/8674907, pec. tommasomanglaviti@ordineavvocatiroma.org) e dall'avv. Pietro Laici del Foro di Viterbo (C.F. LCAPTR84E13D024E, fax 0761.971378, p.e.c.: pietro.laici@puntopec.it) cogli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore sito in Roma, Via Fedele Lampertico, n. 12.

(ricorrente)

CONTRO il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, codice fiscale 96446770586, in persona del Ministro p.t., corrente in Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 ROMA ma domiciliato in Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, che lo rappresenta e difende *ex lege*, codice fiscale ADS80224030587, pec estratta da RegInde ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, nonché nei confronti di **Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (cd. Cisia)**, i.p.l.r.p.t., codice fiscale 01951400504, corrente in 56124, Pisa, Via Malagoli, 12, pec estratta da Registro Imprese cisiaonline@pec.it, di **Cineca Consorzio Interuniversitario**, i.p.l.r.p.t., codice fiscale 00317740371, corrente in Via Magnanelli 6/3, 40033 - Casalecchio di Reno (Bologna), pec estratta da Indice PA, poiché l'ente non è presente in Registro PPAA, comunque presente anche in Registro Imprese cineca@pec.cineca.it, **Università degli studi di Roma “La Sapienza”**, i.p.l.r.p.t., codice fiscale 80209930587, corrente in Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma (RM), pec estratta da Indice PA, poiché l'ente non è presente in Registro PPAA,

protocollosapienza@cert.uniroma1.it (a valere sia per la sede Sant'Andrea sia per il Policlinico Umberto I),

(amministrazione resistente)

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, i.p.l.r.p.t., codice fiscale 80213750583, corrente in via Cracovia n.50 - 00133 Roma, pec risultante da Registro PPAA protocollo@pec.torvergata.it, **Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Unimore**, i.p.l.r.p.t., corrente in Via Universita', 4 - 41121 Modena (MO), codice fiscale 00427620364, pec estratta da Registro PPAA direzionelegale@pec.unimore.it, **Università degli Studi di Perugia**, i.p.l.r.p.t., corrente in P.zza Universita', 1 - 06123 Perugia (PG), codice fiscale 00448820548, pec estratta da Registro PPAA protocollo@cert.unipg.it.

(amministrazioni ulteriormente evocate ai fini dell'opponibilità della emananda sentenza)

PER L'ANNULLAMENTO

- previa concessione di idonea misura cautelare –

dell'accertamento dei risultati di uno dei test cd. TOLC-MED del 25/07/2023 e del loro inserimento nella graduatoria unica nazionale di merito con valorizzazione del corretto risultato e quindi formazione della corretta graduatoria, nonché del diniego tacito di immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la relativa facoltà frapposto dall'Università degli Studi di Perugia, con iscrizione d'ufficio ad altro corso.

* * * * *

INDICE DEL RICORSO

Fatto	pag. da 3 a 8
<i>Periculum in mora</i>	pag. 8
Motivi	pag. da 9 a 13
- Una necessaria premessa	pag. 9 - 10

- Violazione di legge, in particolare, violazione, per mancata applicazione, del D.M. n. 1107/2022 articoli 5 e 6 e del Decreto direttoriale n. 1195/2022 articolo 8 pag. 11 -12

- Eccesso di potere per mancanza di ragionevolezza e violazione del principio di trasparenza pag. 12 - 13

Istanza cautelare pag. 13 -14

Conclusioni cautelari e di merito pag. 14 - 15

Istanze istruttorie pag. 15

Indice degli allegati pag. 15 -16

FATTO

1. **Breve panoramica sull'attuale procedura di selezione per l'accesso ai corsi universitari di laurea in Medicina e Chirurgia a numero programmato.** In forza dell'art. 1 c. 1 lett. a) della L. 264/1999 gli accessi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia sono programmati a livello nazionale. Viene cioè stabilito un numero massimo di possibili accessi all'immatricolazione e, in forza dell'art. 4 della citata legge, l'ammissione è subordinata al superamento di test di ingresso, che vengono disciplinati da appositi provvedimenti del Ministero dell'Università e della Ricerca;
2. il Ministero, con D.M. 1107 del 24.09.2022 (**doc. 1**), ha stabilito (art. 1) per l'anno accademico 2023/2024 che l'accesso al corso di laurea richiamato avvenga a seguito di superamento di apposita prova d'esame c.d. "TOLC" (Test OnLine CISIA) e la successiva partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale, tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC: in altri termini sono i punteggi ottenuti al TOLC, gestito da CISIA, ad essere valorizzati per la formazione della graduatoria nazionale;
3. dopo essersi registrato ad un apposito portale *cisiaonline.it* (art. 2 D.M. da ultimo citato) ed aver quindi ricevuto le credenziali di accesso personali, il candidato può sostenere due prove TOLC nell'anno solare, fissate per il 2023

nei mesi di aprile e luglio, quindi deve presentare un’istanza di inserimento nella graduatoria nazionale di merito;

4. l’art. 5, c. 1, lett. c) del D.M. prevede che ai fini della formazione delle graduatorie di accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale sia utilizzato, su istanza del candidato, **il miglior punteggio ottenuto tra quelli conseguiti nell’anno 2023**;
5. ai fini dell’ammissione ai corsi rileva in particolar modo la collocazione utile in graduatoria (art. 6 D.M.). Allo scopo di garantire una valutazione quanto più possibile equa dei candidati (a prescindere cioè dalle domande toccate in sorte all’uno od all’altro), è prevista l’attribuzione di un punteggio cd. “equalizzato”, ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti (punteggio c.d. “non equalizzato”) e un numero che misura la difficoltà della prova denominato “coefficiente di equalizzazione della prova”. L’art. 9 c. 3 del D.M. prevede che ogni candidato possa conoscere il punteggio equalizzato ottenuto nel TOLC sostenuto entro 15 giorni dallo svolgimento della prova;
6. più dettagliate disposizioni sulle modalità di erogazione e funzionamento dei cd. TOLC sono state fornite dalla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR, con Decreto direttoriale n. 1925 del 30.11.2022 (**doc. 2**). Mentre alcuni articoli ricalcano in buona sostanza il sovraordinato D.M., l’art. 8 ripete che per la graduatoria nazionale vada usato il punteggio più alto conseguito tra i due TOLC potenzialmente sostenuti e, al comma 2, spiega come venga formata detta graduatoria unica nazionale;
7. si prevede infatti che “*Gli atenei e CISIA, con garanzia della correttezza e veridicità del dato, forniscono al Ministero dell’università e della ricerca e al CINECA quanto necessario per la redazione della graduatoria nazionale. In particolare, il MUR e il CINECA ricevono i predetti dati relativi a tutte le prove sostenute: a) codice fiscale; b) nome e cognome; c) data di nascita; d)*

- luogo di nascita; e) data di svolgimento del test; f) tipologia di test svolto (TOLC – MED, TOLC- VET); g) punteggio equalizzato per ogni sezione; h) punteggio equalizzato complessivo; i) e-mail”;*
8. con ciò si vede come la graduatoria nazionale, formata in seno al MUR, recepisca sostanzialmente i dati comunicati da CISIA, così che l’attività di attribuzione dei punteggi equalizzati da quest’ultima gestita finisce per essere imputata alla graduatoria nazionale.
 9. **Il caso del signor Manfredi.** Il ricorrente ha sostenuto un primo TOLC in data 19.04.2023 presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, distinto con numero identificativo TOLC_2107347 / 1868725. Il punteggio equalizzato ottenuto, come riportato da apposito documento scaricabile e scaricato dall’area personale del portale, è stato 48,9 (**doc. 3** riepilogo TOLC 19.04.2023 datato 25.04.2023). Si noti bene che il documento di riepilogo riportante il risultato non viene formato dal candidato, ma viene fornito dal sistema CISIA e può solo essere scaricato;
 10. in data 25.07.2023, presso la medesima sede, il Manfredi ha sostenuto una seconda prova TOLC, identificata con numero TOLC_2363076 / 2064695. In data 28.07.2023 ha scaricato il riepilogo, appurando di aver ottenuto il maggior punteggio equalizzato di 65,05, valido ai fini della graduatoria nazionale (**doc. 4**);
 11. il ricorrente ha presentato istanza di inserimento in graduatoria (indicando l’ordine di preferenza delle varie sedi universitarie, secondo le proprie esigenze logistiche) tanto che nel diverso portale CINECA egli risulta in graduatoria nazionale col punteggio di 65,05 (il maggiore dei due ottenuti). Si deposita uno *screenshot* della graduatoria nazionale consultabile sul portale CINECA (**doc. 5**). Due considerazioni si impongono:
 - a. CINECA e MUR elaborano la graduatoria nazionale sulla scorta dei dati forniti NON dai candidati, ma da CISIA. Se quindi nella graduatoria nazionale è assegnato al ricorrente il punteggio di 65,05 (corrispon-

dente al documento scaricato dal portale Cisia) ciò è perché tale punteggio è stato comunicato al MUR da Cisia;

b. il punteggio di 65,05 colloca assai utilmente il ricorrente in graduatoria, consentendogli di accedere ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia di molte Università italiane. Nel presente giudizio sono state evocate quelle di maggiore interesse per il ricorrente.

12. Il tentativo di immatricolazione a Perugia e la sorpresa dei risultati “impazziti”. Sino a questo punto il procedimento amministrativo si era dipanato, apparentemente, senza alcun intoppo e nel solco delle norme che lo disciplinano. In data 2.11.2023, dopo aver atteso lo scorrimento della graduatoria, il signor Manfredi, risultava “prenotato” per l’Università degli Studi di Perugia, così che in data 6.11.2023 procedeva alla presentazione della domanda di iscrizione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, provvedendo altresì al pagamento delle tasse universitarie (**doc. 6**);

13. alle ore 22.20 del 6.11.2023 riceveva dall’Università umbra una mail contenente la conferma d’iscrizione d’ufficio non alla facoltà di Medicina e Chirurgia ma a quella di Scienze Biologiche!? (**doc.7**);

14. negli immediati giorni successivi il ricorrente si recava presso gli uffici della segreteria universitaria e lì gli veniva spiegato che l’Università di Perugia non “vedeva” a sistema il punteggio di 65,05, bensì solo quello di 48,9. Egli provvedeva a contattare per telefono le segreterie di altre università le quali confermavano di non vedere il nominativo di Giorgio Manfredi nell’elenco settimanale;

15. dinanzi alla incomprensibilità della situazione, si provvedeva in data 8.11.2023 a scrivere via pec sia al MUR, sia a Cisia, perché venisse corretto l’evidente errore di mancato inserimento (nel sistema visibile agli Atenei) del punteggio più alto, vale a dire 65,05, come documentato dalla graduatoria nazionale e dal riepilogo di risultato (**doc. 8**);

16. in data 8.11.2023 replicava sempre via pec Cisia tramite il suo presidente, affermando – apoditticamente – che dagli atti in possesso del consorzio universitario il punteggio migliore risultava essere quello di luglio con votazione 48,9. Cisia invitava addirittura a verificare la correttezza e veridicità della documentazione fornita dal ricorrente (**doc. 9**);

17. l'affermazione del consorzio interuniversitario merita delle riflessioni:

- a. il riepilogo dei risultati del TOLC di luglio in possesso di parte ricorrente, che riporta 65,05, non è un documento formato dal Manfredi, ma dalla stessa Cisia, e tale dato è stato trasmesso a CINECA e MUR. In buona sostanza Cisia sta asserendo che il signor Manfredi avrebbe formato un atto falso (senza spiegare come mai il risultato di 65,05 compare pure nella graduatoria unica nazionale...);
- b. il signor Manfredi ha fatto in tempo a realizzare: i) un filmato ove si vede che lo stesso, accedendo al portale Cisia on line, scarica il riepilogo del TOLC sostenuto a luglio con risultato di 65,05; ii) un filmato ove si vede lo stesso che prova ad accedere con le proprie credenziali alla propria area riservata Cisia documentando il diniego o blocco di accesso; iii) un filmato del 23/11/2023 ove accede alla graduatoria nazionale tramite il sito di Cineca e ove si può vedere come lo stesso si ritrovi in posizione 4469 con punteggio di 65,05 (peccato che non può iscriversi da nessuna parte).

Tale documentazione, su supporto fisico, viene **depositato in sede di iscrizione a ruolo del presente ricorso, tuttavia, essendo in formato non compatibile con le specifiche tecniche del PAT, si chiede al Tar adito di voler ratificare il deposito e ritenere la prova utile e valida ai fini del decidere;**

18. andando più a fondo nella inspiegabilità della situazione, il signor Manfredi si vedeva interdetto l'accesso alla propria area riservata del portale. Viene da chiedersi il perché;

19. un successivo scambio di pec (10-16.11.2023) non solo non ha portato ad alcun chiarimento o soluzione della vicenda ma ha creato ancora più confusione dal momento che il Direttore di Cisia con la prima risposta (cfr. doc. 9) sosteneva che il punteggio più alto era da individuarsi nel Tolc di Luglio con punteggio equalizzato di 48.9, mentre con la seconda risposta sosteneva che il punteggio più alto dovesse individuarsi nel Tolc di Aprile con punteggio equalizzato sempre di 48.9!!! (**doc. 10-11**), sicché si è reso necessario il ricorso al giudice onde ottenere giustizia di tale vicenda. Contestualmente è stata sporta querela (**doc. 12**).
20. ***Il periculum in mora.*** Poiché le università non “vedono” il punteggio di 65,05 ma solo quello di 48,9, il signor Manfredi non riesce ad immatricolarsi al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e anzi, sinora ha potuto continuare a confermare l’interesse ma prima o poi verrà automaticamente considerato, per i meccanismi e le scadenze insite nel sistema, quale rinunciatario, perdendo così la possibilità di iscriversi al corso di laurea malgrado il buon punteggio ottenuto, con evidente grave danno;
21. a ciò si aggiungano, quale ulteriore pregiudizio, altre due situazioni:
- i) l’inizio delle lezioni con la spiacevole conseguenza della perdita della possibilità di frequentare le stesse e sostenere gli esami di profitto.
 - ii) il Sig. Manfredi Giorgio - essendo orfano di un militare e percependo la relativa pensione di reversibilità spettante per legge – veniva contattato dall’INPS competente per la mancata autocertificazione di iscrizione ad una Facoltà del territorio italiano, iscrizione che consentirebbe allo stesso, tra l’altro, di continuare a percepire tale reversibilità.
- Le anzidette ragioni militano a favore del riconoscimento al signor Manfredi della misura cautelare dell’ammissione, con riserva, al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di Perugia o altra delle università prescelte.

* * * * *

Tutto ciò premesso in fatto il signor Giorgio Manfredi formalmente propone

RICORSO

affidandosi ai seguenti

MOTIVI

UNA NECESSARIA PREMESSA.

Ci si è interrogati, in sede di stesura del ricorso, sull'atto amministrativo oggetto di impugnazione, vista la peculiarità del caso di specie.

Se infatti la graduatoria nazionale (almeno quella consultabile dal ricorrente) riporta il punteggio di 65,05, come si crede, non è contro quella graduatoria che è rivolto il ricorso, poiché tale atto è legittimo e, per giunta, favorevole all'interesse del signor Manfredi.

Deve esistere però – stando ai fatti occorsi ed alle indicazioni rese presso gli uffici di segreteria - una parallela graduatoria visibile dagli atenei in sede di immatricolazione degli istanti, dove il ricorrente si è visto attribuito il punteggio di 48,9: evidentemente piuttosto che a quella nazionale, gli istituti universitari si affidano a questa seconda lista, che il ricorrente non conosce.

Due, si crede, le conseguenze.

Da un primo lato, è impossibile individuare un controinteressato cui notificare il ricorso. Il signor Manfredi infatti non può estrarre i controinteressati dalla graduatoria nazionale da lui consultabile, perché quella graduatoria non intende contestarla, anzi vorrebbe che venga utilizzata per la sua immatricolazione, col punteggio ivi esistente di 65,05.

Ciò che si contesta è sia la graduatoria ignota dalla quale emergerebbe il punteggio minore di 48,9, sia gli atti, ancora una volta ignoti al ricorrente perché a lui mai notificati (e forse mai formati per iscritto?), in forza dei quali si sono verificati i TOLC sostenuti ritenendo che tra i due il punteggio massimo sia quello di 48,9.

Il secondo profilo concerne la giurisdizione del TAR sulla questione.

Il ragionamento seguito dal ricorrente è stato il seguente: se l’Università di Perugia, riconoscendo il punteggio 65,05, avesse rifiutato l’immatricolazione, ci troveremmo nella fase successiva alla formazione della graduatoria, che segna ordinariamente il confine tra le giurisdizioni. A graduatoria formata si tende a ritener che il soggetto abbia il diritto soggettivo all’ottenimento del bene della vita per cui vi è stata la procedura ad evidenza pubblica.

Nel caso in esame però l’Università sostiene che il punteggio riportato è 48,9 e non 65,05, quindi il problema si deve porre nel procedimento di formazione della graduatoria (quella consultata ed utilizzata dagli atenei insomma) e quindi la posizione del Manfredi è quella di interesse legittimo.

Soccorre inoltre il disposto dell’art. 7 c. 1 c.p.a. per cui: “*Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni*”.

Pur nell’ambito di un’attività vincolata (non si tratta di valutare discrezionalmente il merito ma di stabilire quali domande hanno avuto risposta esatta e quali errata ed applicare i punteggi ed i coefficienti in base a formule matematiche), si è in presenza di un’attività amministrativa che non pone i soggetti in piano di parità, avendo la p.a. i poteri di accertamento dei risultati dei test e formazione della graduatoria. In questo procedimento convergono anche attività di fatto, comportamenti cioè, che non sfociano in provvedimenti amministrativi formali, ma producono i loro effetti sul risultato finale, la graduatoria appunto.

In questo procedimento vi è esercizio di un potere finalizzato alla cura dell’interesse pubblico alla corretta applicazione del sistema di accesso ai corsi di laurea a numero programmato.

* * *

I. VIOLAZIONE DI LEGGE, IN PARTICOLARE, VIOLAZIONE, PER MANCATA APPLICAZIONE, DEL D.M. N. 1107/2022 ARTICOLI 5 E 6 E DEL DECRETO DIRETTORIALE N. 1195/2022 ARTICOLO 8.

Le norme citate nella rubrica di questo motivo danno attuazione ed esecuzione all'art. 4 della L. 264/1999, disciplinando le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia.

Gli articoli citati in sintesi impongono:

- che si prenda in considerazione il punteggio più alto tra i TOLC sostenuti, nel caso del signor Manfredi 65,05 del 25/07/2023;
- che la graduatoria di merito nazionale ed unica sia formata coi punteggi più alti ottenuti da ciascun candidato nel sostenere i TOLC.

Il signor Manfredi è in possesso di un attestato circa il punteggio di 65,05 ottenuto al TOLC del 25.07.2023, scaricato dal portale ufficiale Cisia e quindi egli in graduatoria deve vedersi attribuito 65,05.

Nella graduatoria consultabile dal ricorrente, sul portale CINECA, tale cifra è esattamente riportata.

Gli atenei però non la “vedono”.

Si lamenta pertanto la violazione di legge poiché i candidati devono essere immatricolati in base alla loro collocazione nella graduatoria nazionale e quest'ultima deve riportare i punteggi più elevati ottenuti.

L'affermazione del Cisia, contenuta in una pec, circa il fatto che il punteggio più alto sarebbe quello di 48,9 rimane del tutto indimostrata e anzi è contraddittoria rispetto alle risultante documentali promananti dal medesimo soggetto giuridico.

In conseguenza di ciò deve essere in prima analisi annullata la graduatoria parallela ed ignota e, soprattutto, il punteggio di 48,9, con inserimento e visualizzazione, anche da parte degli atenei, del punteggio giusto di 65,05.

In conseguenza è illegittimo anche il rifiuto dell'Università umbra di immatricolare il Manfredi, con necessario annullamento dell'iscrizione d'ufficio a diversa

facoltà e condanna alla p.a. affinché provveda alla corretta immatricolazione, vale a dire quella al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

* * *

II. ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA DI RAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA.

L’azione amministrativa, in specie in sede di concorso pubblico, deve ispirarsi ai canoni di ragionevolezza e trasparenza.

In base ai fatti occorsi al signor Manfredi è possibile lamentare la violazione di questi due principi, di talché si configura il vizio dell’eccesso di potere.

Il sistema è congegnato in modo da determinare l’istituzione di una graduatoria nazionale che deve essere utilizzata per stabilire quali candidati abbiano diritto all’immatricolazione.

Il signor Manfredi si vede attribuito, in tale graduatoria, il punteggio di 65,05.

Gli atenei però non pescano i dati da tale graduatoria ma non si sa dove.

Come può dirsi trasparente un meccanismo che, a fronte di una graduatoria nazionale che riporta dati ufficiali, consenta l’utilizzo di altri dati desunti da una banca dati non conoscibile? Come è stata formata la graduatoria che viene consultata dagli atenei e, soprattutto, perché riporta dati diversi rispetto a quella nazionale?

I dati, sia per quella nazionale, sia per quella consultata dagli atenei, dovrebbero provenire sempre da Cisia, che si occupa di gestire la predisposizione, erogazione e correzione dei TOLC.

Il candidato insomma, in sede di domanda di immatricolazione, dovrebbe essere valutato in forza del punteggio che egli ha nella graduatoria nazionale, non in base ad altri parametri.

Se il punteggio del candidato poi non fosse quello riportato dal riepilogo scaricato dallo stesso portale Cisia, allora l’eventuale ed allo stato non dimostrata correzione di errori dovrebbe almeno essere resa nota, notificata all’interessato per

consentirgli un minimo di comprensione e l'esercizio, se ritenuto opportuno, di elementari facoltà partecipative.

Non solo: ma se, per assurdo, dovesse emergere questa evenienza sarebbe da interrogarsi sulla regolarità di tutta la graduatoria generale atteso che ci troveremo di fronte ad un sistema fallato che assegna punteggi come in una sorta di *roulette russa*.

Nella vicenda in argomento si ritiene che l'attività amministrativa sia stata ben lontana dai parametri fondamentali sopra citata, con la conseguenza della illegittimità.

* * * * *

Il ricorrente Giorgio Manfredi, nell'ambito di questo ricorso, formula

ISTANZA CAUTELARE
ex art. 55 e 56 c.p.a.

In attesa della definizione del presente giudizio come visto, il ricorrente rischia di essere ingiustamente privato della possibilità di immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, rischia di continuare a perdere le lezioni e gli esami di profitto e, col passare del tempo, anche di essere considerato quale rinunciatario e così perdere definitivamente la possibilità anche futura di immatricolazione. Senza considerare la perdita della pensione di reversibilità (cfr. doc. 13, certificato INPS su pensione di reversibilità).

Il pregiudizio sarebbe non solo grave, ma anche evidentemente irreparabile.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., al Presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, ravvisati gli elementi del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*, di voler ammettere, con riserva, il signor Giorgio Manfredi alla immatricolazione al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza di Roma o altra università tra quelle prescelte, nell'ordine Tor Vergata, Modena Reggio Emilia, Perugia – sede di Terni), di volerlo ammettere alla frequentazione delle lezioni e agli esami di profitto.

Si chiede quindi al collegio di voler confermare il provvedimento cautelare emesso dal Presidente ex art. 56 c.p.a.

In via subordinata, laddove non sia ritenuta sussistente la particolare e speciale urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., si insiste, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., affinché il collegio, ravvisati gli elementi del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*, voglia ammettere, con riserva, il signor Giorgio Manfredi alla immatricolazione al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia presso l'Università la Sapienza di Roma (a valere sia per la sede Sant'Andrea sia per il Policlinico Umberto I) o altra università tra quelle prescelte, nell'ordine, Tor Vergata, Modena Reggio Emilia, Perugia –sede di Terni, alla frequentazione delle lezioni e agli esami di profitto.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il signor Giorgio Manfredi, *ut supra* rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, previa fissazione dell'udienza ed in accoglimento del presente ricorso:

A. preliminarmente ed **in via cautelare ed urgente**, per i motivi come sopra enucleati, ravvisata la estrema gravità ed urgenza del *periculum*, concedere l'ammissione con riserva alla immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università La Sapienza di Roma (a valere sia per la sede Sant'Andrea sia per il Policlinico Umberto I) o altra università tra le prescelte nell'ordine Tor Vergata, Modena Reggio Emilia, Perugia –sede di Terni, alla frequentazione delle lezioni ed al sostenimento degli esami di profitto, e ciò con decreto del quale si chiede la successiva conferma da parte del collegio nella camera di consiglio all'uopo fissata ai sensi dell'art. 55 c.p.a.; in subordine, nella denegata ipotesi in cui non sia ritenuta la estrema gravità ed urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., ravvisati gli elementi del *periculum in mora*

ra e del fumus boni iuris, voler concedere l'ammissione con riserva alla immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università La Sapienza di Roma (a valere sia per la sede Sant'Andrea sia per il Policlinico Umberto I) o altra università tra le prescelte nell'ordine Tor Vergata, Modena Reggio Emilia, Perugia – sede di Terni, alla frequentazione delle lezioni ed al sostenimento degli esami di profitto;

- B. **nel merito**, accertata la sussistenza di uno o più dei motivi di annullamento di cui sopra, voglia dichiarare l'annullamento della graduatoria parallela con punteggio 48,9, con condanna alla p.a. competente all'utilizzo della corretta graduatoria e del corretto punteggio. Voglia ancora annullare l'attribuzione del punteggio di 48,9 al TOLC di luglio con condanna al conseguente provvedimento di attribuzione di 65,05, voglia altresì annullare l'iscrizione d'ufficio alla facoltà di Scienze Biologiche, con condanna ai conseguenti provvedimenti amministrativi di immatricolazione alla facoltà di Medicina Chirurgia, con ogni ulteriore conseguente statuizione di legge;
- C. in ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali ed ogni altro accessorio.

In via istruttoria si chiede al Giudice adito di voler disporre affinché le pp.aa. competenti rendano i necessari chiarimenti anche con produzione documentale circa esito le prove TOLC sostenute dal signor Manfredi, la loro verifica ed attribuzione del punteggio equalizzato, la formazione della graduatoria e l'individuazione della corretta graduatoria da cui estrarre i punteggi rilevanti per l'immatricolazione.

Si chiede altresì di voler ratificare il deposito dei files video sopra menzionato dichiarandoli utilizzabile ai fini del decidere.

In via istruttoria, si depositano i seguenti documenti, oltre alla procura alle liti (doc. 0):

1. D.M. 1107 del 24.09.2022;
2. Decreto direttoriale n. 1925 del 30.11.2022;

3. risultato Tolc del 19/04/2023;
4. risultato Tolc del 25/07/2023;
5. *screenshot* della graduatoria nazionale Cineca;
6. *screenshot* immatricolazione Medicina;
7. mail Scienze Biologiche del 06/11/2023;
8. pec 08/11/2023 a firma dell'Avv. Manglaviti;
9. pec 08/11/2023 a firma del Direttore di Cisia;
10. pec 10/11/2023 a firma dell'Avv. Manglaviti
11. pec 16/11/2023 a firma del Direttore di Cisia;
12. denuncia querela;
13. certificato INPS.

Il presente giudizio è di valore indeterminato ed il contributo unificato ex art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è pari a 650 €.

Viterbo – Roma lì 27.11.2023

Avv. Tommaso Manglaviti

Avv. Pietro Laici